

Nicola D'Amico  
Cristina D'Amico

# CITTADINANZA E COSTITUZIONE

## on line



**Statuti regionali**

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

31 agosto 1972, n. 670:

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

### **DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK**

vom 31. August 1972, Nr. 670:

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen.



## Breve storia dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige

### PRIMO TEMPO

Al di qua delle Alpi, a Nord est, l'Italia comprende due province di lingua e di cultura diverse, unite, però, da un forte senso religioso cristiano e da una storia comune. La prima, quella che gravita intorno a Bolzano, fu sempre di lingua e cultura germanica, parte integrante del Sud Tirolo austriaco; la seconda, quella che gravita intorno a Trento, fu sempre di lingua e cultura italiana, principato vescovile fino al 1801 e poi, dopo le vicende napoleoniche, assegnato all'Impero austriaco. Da quel momento il Sud Tirolo al di qua delle Alpi e il Trentino furono legati allo stesso destino, ma non perdettero mai la loro identità.

### SECONDO TEMPO

Questo, fino alla fine della Prima guerra mondiale, quando il Sud Tirolo fu assegnato all'Italia, per motivi che allora avevano a che vedere con la sicurezza nazionale italiana. E da quel momento ebbe inizio un pressante tentativo, ancor prima che andasse al governo Mussolini, di snaturare il Sud Tirolo e di italianizzarne quanto era possibile. Non si dimentichi che ancor prima del fascismo furono inviati in Sud Tirolo, presto battezzato Alto-Adige, i più noti letterati dell'epoca, a cominciare dall'allora solo un filosofo, Giovanni Gentile (che sarebbe stato poi ministro della Pubblica Istruzione sotto Mussolini), per cercare di esportarvi la lingua e la cultura italiane. Una operazione soprattutto ingenua, che il fascismo fece diventare una vera e propria invasione, spingendo un gran numero di italiani, operai, imprenditori e funzionari, a trasferirsi in una terra per loro sconosciuta. Tuttavia, la onestà e la radice cristiana comune fece sì che la convivenza tra germanofoni e italofoni si svolgesse in una cornice di convivenza diffidente, ma pacifica.

### TERZO TEMPO

Quando, sul finire degli Anni Trenta del secolo scorso, l'Italia fascista di Mussolini e la Germania nazionalsocialista di Hitler si avvicinarono fino a strin-

gere un Patto di alleanza militare, il problema del Sud Tirolo Alto-Adige si ripropose. Mussolini acconsentì che i cittadini di questa terra decidessero da sé se restare italiani o se ritornare austriaci, tenendo anche conto che ormai l'Austria stava diventando sempre più una grande provincia del Reich tedesco.

Molti atesini (195 mila) si trasferirono al di là delle Alpi, soprattutto famiglie con figli in età scolare, anche perché il governo fascista si era sempre rifiutato di prendere in considerazione nelle scuole il rispetto per la lingua natia della maggioranza tedesca, nonostante le promesse di Mussolini al cancelliere austriaco Dollfuss (poi fatto assassinare dai nazisti). Non furono pochi, però, gli altoatesini che alla fine della Seconda guerra mondiale preferirono ritornare in Italia.

Intanto, durante la Seconda guerra mondiale, dopo la deposizione di Mussolini da parte dal Re d'Italia e la creazione della Repubblica Sociale al Nord, il territorio dell'Alto-Adige doveva teoricamente cadere sotto la giurisdizione di questa. Ma la Germania considerò come proprie quelle terre, subito occupate, cui dette il nome di Voralpenland.

### QUARTO TEMPO

Alla fine della Guerra l'Italia usciva, nonostante la partecipazione finale alla lotta contro il nazismo, come una nazione vinta e aveva poco da pretendere. Ma anche l'Austria capiva come il problema dell'Alto-Adige-Sud Tirolo si fosse estremamente complicato. Il Sud Tirolo aveva radici austriache, ma era ormai abitato da decine di migliaia di cittadini di origini italiane. Fu allora che il capo del governo italiano, Alcide De Gasperi, democratico cristiano, si incontrò con il capo del governo austriaco, anch'egli democristiano, Karl Gruber, e ne nacque l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, in margine al Trattato di Pace tra l'Italia e gli ex nemici. L'accordo, che resta famoso come **Accordo De Gasperi-Gruber**, stabilisce, tra l'altro, che:

*1) Agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento saranno garantite una completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.*



## QUINTO TEMPO

L'Assemblea Costituente che, alla fine della Seconda guerra mondiale (1946-1948), preparò la Costituzione della Repubblica italiana, prese atto del fatto che alcune Regioni – tra le quali anche le due province limitrofe di Bolzano e di Trento – per le loro origini storiche e la etnia delle loro popolazioni, avevano necessità – per esprimere in pieno i valori di eguaglianza e di democrazia cui la Costituzione stessa si ispirava – di godere di particolari tutele e di conservare peculiari caratteristiche giuridiche e amministrative.

Per ciò che concerne Bolzano e Trento si trattava anche di dare corso all'Accordo De Gasperi-Gruber.

La Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, così si esprime all'art. 116:

Art. 116.

*Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.*

*La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.*

Da quel momento Bolzano e Trento venivano a costituire un'unica Regione, anche se presto ci si sarebbe accorti che si trattava di una Regione del tutto speciale, tanto che il Consiglio regionale fu composto in maniera diversa dalle altre Regioni, comprese le altre quattro a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) e cioè dalla somma dei consiglieri provinciali di Bolzano e di Trento, e dalla somma di due "autonomie", la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento.

Una soluzione che altri Paesi ci invidiano e hanno tentato di importare, senza sempre riuscirci, per risolvere i loro problemi dello stesso genere.



## L'ORDINAMENTO SCOLASTICO NELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO

Dopo l'Accordo De Gasperi-Gruber, vennero emanati due importanti decreti.

Il primo è il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato **D.C.P.S. 8 novembre 1946 n. 528** (Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Ni-

cola; presidente del Consiglio era ancora Alcide De Gasperi, con ministro della P.I. Guido Gonella). Il provvedimento dispose la "istituzione di scuole e di istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella Provincia di Bolzano".

Il secondo è il **D.C. P. S. 16 maggio 1947 n. 555** (stesse autorità politiche), che detta ulteriori norme "sull'insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari dell'Alto Adige".

Nella Regione **Trentino-Alto Adige**, regione nella quale si sono sperimentate le migliori pratiche in materia di istruzione avvalendosi dell'autonomia, lo Statuto (art. 11) attribuisce alla Regione

*"competenza legislativa primaria concorrente in materia di istruzione postelementare e di avviamento al lavoro e la stessa – esercitabile separatamente dalle due Province autonome (art. 12) – su ogni ordine e grado.*

Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige fu adottato con **Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5**. Le preoccupazioni maggiori di questo Statuto sono quelle di salvaguardare l'identità etnica e culturale della parte di lingua tedesca della popolazione. La **Legge Costituzionale 11 novembre 1971, n. 1**, assegnò separatamente, come abbiamo prima accennato, alle due Province (Autonome) di Trento e di Bolzano le competenze che originariamente erano previste per l'ente Regione. Così anche in materia di Istruzione postelementare e di avviamento professionale (ad indirizzo agrario, commerciale e industriale).

In base all'art. 1 della L.C. 1/1971, all'articolo 3 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, si aggiunse il seguente comma:

*"Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto".*

L'art. 5 modificava l'articolo 11 dello Statuto speciale originario, sostituendolo con il seguente testo:

*"Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie: (...): 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale".*

L'articolo 6, infine, sostituiva il testo dell'art. 12 dello Statuto speciale con il seguente:

*“Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5: istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica”.*

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento risulta ora così ordinato:

- ▶ nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella *lingua materna italiana* o tedesca degli alunni, da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna, nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe;
- ▶ nelle scuole secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua, impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna;
- ▶ la *lingua ladina* è impiegata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine; tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse; in tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco;
- ▶ per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un *Sovrintendente scolastico regionale*;
- ▶ per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della Pubblica istruzione, nomina un *Intendente scolastico*, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale;
- ▶ per l'amministrazione delle scuole di lingua ladina, il Ministero della Pubblica istruzione nomina un *Intendente scolastico*, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il personale insegnante della Regione resta alle dipendenze dello Stato, ma molte sono le funzioni devolute al Sovrintendente e ai vari Intendenti.

Consistenti perequazioni di stipendio, ma corrispondenti a un maggiore impegno di lavoro, hanno

prodotto nel personale scolastico della Regione una gratificazione che ha condotto a una efficienza e una produttività portate ad esempio nel Paese e all'estero. I particolari ordinamenti organizzativi e didattici della Provincia Autonoma di Trento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, fondati sulla sinergia tra Stato e Regione, hanno costituito una importante fonte di ispirazione per le altre Regioni. Ciò, segnatamente, dal 2001 e cioè dalla entrata in vigore del nuovo testo del Titolo V della Costituzione, che enfatizza il ruolo delle Regioni in materia scolastica. La via trentina all'istruzione integrata ha rappresentato la falsariga per le numerose parallele Intese tra Stato e Regioni.



### Il Territorio

Il Trentino-Alto Adige comprende il territorio delle province di **Trento** e di **Bolzano**.

**La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.**



## COMMENTO

### Organi della Regione

- Sono organi della Regione:
  - ▶ il Consiglio regionale
  - ▶ la Giunta regionale
  - ▶ il Presidente della Regione

### ▶ IL CONSIGLIO REGIONALE

● **Il Consiglio regionale è composto da 70 membri e, nel caso specifico della Regione Trentino-Alto Adige, dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni.**

● Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

● **La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.**

● Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei co-



muni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa.

- Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno.

- Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

- **L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.**

- **Nei primi trenta mesi** di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana.

**Per il successivo periodo** il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

- Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco.

I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

#### ► LA GIUNTA REGIONALE

- **La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.**

**Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.**

- La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

- La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione

ne delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

- 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

#### ► IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- **Il Presidente della Regione rappresenta la Regione.**

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione. Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

#### ► LE GIUNTE PROVINCIALI

- **La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori.**

- **La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due vice presidenti e degli assessori.**



**L'iniziativa legislativa (chi propone, chi emana, chi promulga). La partecipazione popolare alla formazione (e alla abrogazione) delle leggi.**

L'iniziativa delle leggi regionali spetta:

- **alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo.**

L'elettorato ha diritto al:

- **referendum abrogativo** di una legge o di un regolamento regionale (art. 15);

- **referendum propositivo** di una legge (ibidem);

- **referendum consultivo** (un diritto-dovere, n.d.a.);

# TESTO SINTETICO DELLO STATUTO DELLA REGIONE AUTONOMA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Testo vigente dal 28 dicembre 2006

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

## TITOLO I

Costituzione della Regione "Trentino-Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano.

### Capo I Disposizioni generali

#### Articolo 1

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto. La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

#### Articolo 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

#### Articolo 3

La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

(...).

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

(...).

### Capo II Funzioni della regione

#### Articolo 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

#### Articolo 5

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) omissis
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

#### Articolo 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed



### ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

#### Articolo 7

Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino ufficiale" della regione.

### Capo III Funzioni delle province

#### Articolo 8

**Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:**

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5) urbanistica e piani regolatori;
- 6) tutela del paesaggio;
- 7) usi civici;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

- 9) artigianato;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15) caccia e pesca;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) **assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;**
- 28) **edilizia scolastica;**
- 29) **addestramento e formazione professionale.**

#### Articolo 9

**Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:**

- 1) polizia locale urbana e rurale;

- 2) **istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);**
  - 3) commercio;
  - 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
  - 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  - 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  - 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
  - 8) incremento della produzione industriale;
  - 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  - 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  - 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
- (...)

#### **Articolo 14**

È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

#### **Articolo 15**

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

### **Capo IV Disposizioni comuni alla regione ed alle province**

#### **Articolo 16**

Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia. Restano ferme le attribuzioni delle province, ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.





### **Articolo 17**

Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

### **Articolo 18**

La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

### **Articolo 19**

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lin-

gua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al

personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

**Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.**

**I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.**

**I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.**

**Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.**

**Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.**

#### **Articolo 20**

I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

#### **Articolo 21**

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

#### **Articolo 22**

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i presidenti delle province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

#### **Articolo 23**

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

## **TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE**

### **Capo I Organi della regione**

#### **Articolo 24**

Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

#### **Articolo 25**

**Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.**

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il mag-



gior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza..

### **Articolo 26**

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

### **Articolo 27**

**L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.**

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica..

### **Articolo 28**

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

(...)

### **Articolo 30**

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

**Nei primi trenta mesi** di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana.

**Per il successivo periodo** il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i ri-

spettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco.

I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

### **Articolo 31**

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

### **Articolo 32**

Il Presidente ed i vice presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

Se il Presidente della Regione non convoca il consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

### **Articolo 33**

Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste

dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi consigli provinciali.

#### **Articolo 34**

Il Consiglio regionale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

#### **Articolo 35**

Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

#### **Articolo 36**

**La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.**

**Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.**

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

#### **Articolo 37**

Il presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo consiglio.

I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

#### **Articolo 38**

Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

#### **Articolo 39**

Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il consiglio entro quindici giorni.

#### **Articolo 40**

Il Presidente della Regione rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

#### **Articolo 41**

Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

#### **Articolo 42**

Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della regione.

#### **Articolo 43**

Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

#### **Articolo 44**

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;



- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

#### **Articolo 45**

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

#### **Articolo 46**

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

### **Capo II Organi della provincia**

#### **Articolo 47**

**Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.**

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei

sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

**Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale.** Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

#### **Articolo 48**

**Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni.**

Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

### **La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.**

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

### **Articolo 48 bis**

I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Articolo 48 ter**

Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il presidente, un vice presidente e i segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente. Il presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio pro-

vinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

### **Articolo 49**

(...)

### **Articolo 49 bis**

Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo com-



ma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

### **Articolo 50**

**La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due vice presidenti e degli assessori.**

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

**Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano** anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

### **Articolo 51**

Si applicano al presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

### **Articolo 52**

Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale" della regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

### **Articolo 53**

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta (40).

### **Articolo 54**

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle provincie;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

### TITOLO III APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

(...)

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia (...).

#### Articolo 56

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Articolo 57

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del "Bollettino ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

#### Articolo 58

Nel "Bollettino ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti del-

la Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

#### Articolo 59

Le leggi approvate dai consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

#### Articolo 60

Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

### TITOLO IV ENTI LOCALI

#### Articolo 61

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

#### Articolo 62

Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

#### Articolo 63

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

#### Articolo 64

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

#### Articolo 65

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi ge-





nerali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

## TITOLO V DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

### Articolo 66

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

### Articolo 67

Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

### Articolo 68

Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

## TITOLO VI FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

(...)

## TITOLO VII RAPPORTI FRA STATO, REGIONE E PROVINCE

(....)

## TITOLO VIII RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI STATALI IN PROVINCIA DI BOLZANO

### Articolo 89

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

## TITOLO IX ORGANI GIURISDIZIONALI

### Articolo 90

Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

### Articolo 91

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

### Articolo 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei

comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

### Articolo 93

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

### Articolo 94

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca (58).

### Articolo 95

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

### Articolo 96

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

## TITOLO X CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### Articolo 97

**Ferme le disposizioni contenute negli articoli**



56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

### **Articolo 98**

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano (59).

## **TITOLO XI USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO**

### **Articolo 99**

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

### **Articolo 100**

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

### **Articolo 101**

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

### **Articolo 102**

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

**Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino.**

(...)